

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6563 del 13/12/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. EUROCOMPANY SRL, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE FRUTTA SECCA IN COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD, N.280/286. CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6194-2018 DEL 27/11/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6836 del 13/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **EUROCOMPANY SRL**, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO DI LAVORAZIONE FRUTTA SECCA IN COMUNE DI RUSSI, VIA FAENTINA NORD, N.280/286. **CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, DELL'AUA ADOTTATA DALLA SAC ARPAE DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6194-2018 DEL 27/11/2018.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 6194 del 27/11/2018 a favore della Ditta Eurocompany srl per la modifica non sostanziale con aggiornamento dell'autorizzazione, per la propria attività di lavorazione e vendita frutta secca sita sito in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280-286, in località Godo, con particolare riguardo alle emissioni potenzialmente odorogene afferenti alle friggitrici (E1,E2,E19,E20) e alla tostatura (E15,E22,E40,E41), a seguito della presentazione degli autocontrolli analitici relativi alle emissioni E15,E22,E40,E41 e lo studio di impatto olfattivo mediante simulazione della dispersione atmosferica effettuato per le emissioni E1,E2,E19,E20 sopracitate;

VISTA la nota presentata dalla Ditta Eurocompany srl (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, acquisita dalla SAC con PGRA 2018/17386 del 11/12/2018 – **pratica SinaDoc 36321/2018**, nella quale vengono evidenziati alcuni errori, meramente materiali, limitatamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla documentazione presentata a suo tempo dalla Ditta stessa e, in particolare, si richiede di correggere:

- la planimetria della rete fognaria;
- la denominazione del punto di emissione E42 - Aspirazione + nastro cernita linee 10-11-12-16-17-18-19-20-21-22-29-30-31;
- il punto di emissione E39 – Emissione non attiva;
- il punto di emissione E33 con la Portata corretta (3000 Nmc/h);
- i numeri identificativi delle emissioni provenienti dalle friggitrici e dalla tostatura in quanto invertiti;

VERIFICATO che quanto evidenziato dalla Ditta con la nota sopracitata risulta effettivamente difforme da quanto presentato in sede di modifica non sostanziale con aggiornamento dell'AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.6194/2018 sopracitata in conseguenza di meri errori materiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO atto che non sussistono motivi ostativi per procedere con la correzione dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 6194/2018 del 27/11/2018 a favore della Ditta Eurocompany srl, trattandosi di meri errori materiali;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA CORREZIONE, a seguito di meri errori materiali, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.6194/2018 del 27/11/2018, a favore della Ditta **Eurocompany srl** (C.F./P.IVA 00444060396), avente sede legale e impianto di lavorazione frutta secca in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA va a correggere esclusivamente le parti evidenziate dalla Ditta e citate in premessa e che vengono sostituite e/o modificate con il presente provvedimento;**
3. **DI MANTENERE invariato tutto quanto contenuto nell'AUA adottata dalla SAC con determina Dirigenziale n. 6194/2018 non oggetto della presente autorizzazione;**
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera (correzione);
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (correzione della planimetria della rete fognaria).

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

In merito alla valutazione di impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- al fine di far corrispondere le valutazioni indicate in progetto con la effettiva resa acustica dell'involucro edilizio proposto, devono essere previste griglie afoniche su tutte le aperture del vano tecnico dei compressori che compensino la differenza di isolamento acustico al pari dei pannelli/elementi utilizzati per la sua realizzazione;
- ad opera realizzata la Ditta deve verificare i reali livelli emessi dal vano tecnico per accertare che *"la collocazione è migliorativa dal punto di vista acustico rispetto all'ubicazione precedente"* come dichiarato, o quanto meno indifferente e poco significativa, attestandone il rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti ai ricettori in tempo di riferimento notturno sulla base di limiti fissati dalla Classificazione Acustica del Comune di Russi.

La documentazione di verifica sperimentale dell'impatto acustico, presentata dalla Ditta in data 13/04/2018 (PGRA 2018/4979) deve essere tenuta presso lo stabilimento a disposizione delle Autorità di Controllo.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Russi e a HERA SPA, in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

- La Ditta Eurocompany srl svolge attività di trasformazione, manipolazione, confezionamento e commercializzazione di frutta secca nello stabilimento sito in Comune di Russi, Via Faentina Nord, n.280/286 e le emissioni in atmosfera afferiscono alle varie fasi di lavorazione;
- Nello stabilimento sono presenti emissioni per le quali non vengono indicati limiti specifici trattandosi di ricambi d'aria e precisamente:

Emissione E45 – Generatore aria calda 3

Emissione E53 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E54 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E55 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E56 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E57 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E58 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E59 – ricambio aria locali civico 280 – piano secondo

Emissione E60 – gruppo elettrogeno - civico 280 –

Emissione E61 – estrattore di NH3 su finestra civico 286 – piano terra

Emissione E62 – estrattore di NH3 su finestra civico 286 – piano terra

Emissione E63 – estrattore di NH3 su finestra civico 286 – piano terra

Emissione E64 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E65 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E66 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E67 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E68 – ricambio aria locali mezzi di movimentazione civico 286 - piano terra

Emissione E69 – bruciatore caldaia – civico 286

Emissione E70 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E71 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E72 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E73 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano primo

Emissione E74 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano secondo

Emissione E75 – estrattore NH3 su finestra civico 286 – piano secondo

Emissione E77 – torri evaporative P1

Emissione E78 – ricambio aria locali

Emissione E79 – ricambio aria locali

Emissione E80 – ricambio aria locali

Le emissioni indicate come ricambi d'aria, ai sensi di quanto previsto all'art.272, comma 5) del Dlgs n.152/2006 e smi, devono essere adibite esclusivamente alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione a: temperatura, umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.

Per le emissioni E60 ed E69, si evidenzia che:

- Il gruppo elettrogeno alimentato a gasolio (E60) risulta assoggettato al disposto di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi poiché di potenzialità inferiore ad 1MWt. L'emissione E69 poiché originata da una caldaia alimentata a metano finalizzata al riscaldamento degli ambienti di lavoro (spogliatoi) è inquadrabile all'interno degli impianti termici civili assoggettabili al disposto dell'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e smi, fatta salva l'applicazione dei limiti di cui alla DGR 1769/2010;

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E1 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F6 -

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,282	mq

PUNTO DI EMISSIONE E2 - VAPORI FRIGGITRICE F6 -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,159	mq

PUNTO DI EMISSIONE E3 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F6 -

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0.049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 - FORNO N.3 - SEMI DI ZUCCA N.3 (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,07	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 - NASTRO CERNITA LINEA 4 - (C)

Portata massima	4000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione è attualmente non utilizzata.

PUNTO DI EMISSIONE E13- SPAZZOLATRICE/DENSIMETRICA DEMI DI ZUCCA (F.T.)

Portata massima	10500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	1	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,13	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E 14- ASPIRAZIONE LINEE 3-4-5-6 - (F.T.)

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,20	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 - RAFFREDDAMENTO FORNO 1 - (F.T.)

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	185	°C
Sezione	0,196	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E16 - FORNO N.4 - SEMI DI ZUCCA (F.T.)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	150	°C
Sezione	0,049	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E18 - NASTRI CERNITA LINEE 5-6-1 (C)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione è attualmente non utilizzata.

PUNTO DI EMISSIONE E19 - RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE F5 -

Portata massima	30000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,5	mq

PUNTO DI EMISSIONE E20 - VAPORI FRIGGITRICE F5 -

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	100	°C
Sezione	0,125	mq

PUNTO DI EMISSIONE E21 - NASTRI CERNITA LINEE 2-3 (C)

Portata massima	2000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,071	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione è attualmente non utilizzata.

PUNTO DI EMISSIONE E22 - RAFFREDDAMENTO FORNO 2 - (F.T.)

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	135	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E23 - BRUCIATORE FRIGGITRICE F5

Portata massima	1200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	130	°C
Sezione	0,031	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28 - BRUCIATORE ESSICCATORE

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	4	h/mese
Temperatura	80	°C
Sezione	0,126	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc

Tale emissione è attualmente non utilizzata.

PUNTO DI EMISSIONE E29 - NASTRI CERNITA LINEE 9-24 (C) -

Portata massima	2200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,071	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Tale emissione è attualmente non utilizzata.

PUNTO DI EMISSIONE E30 - ABBATTITORE A UMIDO FORNO 1 (AUV)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E31 - ASPIRAZIONE SGRANATORE (F.T.)

Portata massima	6500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,125	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E32 - ABBATTITORE A UMIDO FORNO 2 (AUV)

Portata massima	12000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,159	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E33 - ASPIRAZIONE RAFFREDDAMENTO FORNO 3 E 4 (C) - CORREZIONE PORTATA -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	7	h/g
Temperatura	40	°C
Sezione	0,086	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E34 - ASPIRAZIONE + NASTRO DI CERNITA LINEA 8 + NASTRI DI CERNITA LINEE 1,2,3,4,5,6,7,9,24 - (F.T.) MODIFICA DENOMINAZIONE

Portata massima	11000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	7	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,181	mq

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E35 – ASPIRAZIONE CAPPA LABORATORIO

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	2	h/g
Temperatura	20	°C
Sezione	0,05	mq

PUNTO DI EMISSIONE E39 – ANCORA INSTALLATA MA NON ATTIVA -

PUNTI DI EMISSIONE E40/E41 – TARARA FORNI DI TOSTATURA 1 e 2 – F.T. -

Portata massima	6000	Nmc/h ognuno
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E42 – ASPIRAZIONE + NASTRO DI CERNITA LINEE 10-11-12-16-17-18-19-20-21-22-29-30-31 – F.T – MODIFICA

Portata massima	17000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E46 – ASPIRAZIONE CAPPA SALDATURA – F.T. -

Portata massima	14000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni

- 1. Per i punti di emissione, attualmente presenti ma non attivi (E7, E18, E21, E28, E29, E39), qualora la Ditta intenda riattivarli, dovrà darne preventiva comunicazione alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;**

2. Per la verifica del rispetto di tali limiti, dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi;

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni

adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. **Si prende atto** di quanto presentato dalla Ditta sulle emissioni potenzialmente odorogene. In proposito l'Azienda ha presentato gli esiti degli autocontrolli analitici effettuati sui punti **E15, E22, E40, E41 - fase di tostatura** e ha altresì presentato lo studio di impatto olfattivo mediante simulazione della dispersione atmosferica sulle emissioni comprensivo degli autocontrolli analitici per le emissioni afferenti alle **friggitrici (E1,E2,E19,E20)**. Dallo studio effettuato, seguendo quanto previsto nella DGR della Regione Lombardia, emerge che ai recettori individuati, lo scenario di impatto olfattivo risulta compatibile con le indicazioni di qualità previste dalla sopracitata normativa. In casi di segnalazione o criticità in materia di emissioni odorogene, ARPAE potrà valutare i controlli e le verifiche di competenza e, in caso di anomalie, potranno essere richiesti all'azienda accorgimenti tecnici e gestionali per il contenimento e/o la riduzione delle emissioni odorogene, secondo quanto previsto dalle linee guida di ARPAE;
6. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con: E3,E6,E7,E13, E14, E15,E16, E18, E21, E22, E23, E28, E29, E30, E31, E32, E33,E34, E40,E41,E42,E46, con la esclusione delle restanti emissioni afferenti a impianti termici civili, ricambi d'aria, torri evaporative.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, (o allegati) appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovranno essere effettuate sui sistemi di abbattimento installati e le eventuali anomalie degli stessi, le sostituzioni dei filtri, **con frequenza almeno annuale;**
 - i periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno;
 - le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici (ad uso civile e produttivo) **con frequenza almeno annuale** (tale annotazione può essere effettuata sul Libretto d'impianto).

ALLEGATO B)

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Condizioni

- La Ditta Eurocompany srl svolge attività di lavorazione e commercializzazione di frutta secca e le acque che si generano dall'attività sono acque reflue industriali e recapitano in rete fognaria pubblica.

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 2 del "Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione in deroga: **Cloruri <= 3000 mg/l;**
- dovrà essere eseguito, **con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate, che attesti la conformità alla Tabella 2 del Regolamento per il servizio di fognatura e per gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in fognatura" del Comune di Russi". I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con **cadenza triennale** al Comune di Russi e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD5, COD, SST, Cloruri, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto ammoniacale, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali e vegetali, Idrocarburi totali;
- dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Russi e ad ARPAE - Sezione Provinciale di Ravenna;
- HERA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata;
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Russi, a HERA SPA e a ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna - di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- La Ditta deve stipulare con HERA SPA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di HERA;
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di

campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3) dell'art.101 del Dlgs n. 152/2006 e smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del Dlgs n.81/2006 e smi.
- La Ditta deve inoltre assicurare la presenza, presso l'impianto, di idonei strumenti per l'apertura dei pozzetti (chiavi, paranch, ecc) al fine di consentire l'ispezione e il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata e una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.